

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Disposizioni sull'esercizio dell'accesso ai dati e ai documenti dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Si elencano di seguito le tre tipologie di accesso.

Accesso agli atti

Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente Parco, di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990, si rinvia la regolamento specifico approvato con Provvedimento commissariale n. 11 del 2002, pubblicato sul sito del Parco www.islepark.gov.it nella sezione Ente Parco/normativa/regolamenti. Per l'esercizio dell'accesso agli atti si ricorda che:

- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Accesso civico semplice

Si intende la richiesta di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D. lgs.n. 33/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata Al Direttore dell'Ente Parco con questa e-mail: accessocivico@islepark.it. La richiesta viene ricevuta dall'Ufficio protocollo che la protocolla e la inoltra al Direttore e all'ufficio competente per materia e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Parco.

A seguito di ricevimento della richiesta, l'Ente provvede entro trenta giorni pubblicando nel sito web www.islepark.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui l'Ente Parco ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, al soggetto titolare del potere sostitutivo, Dr. Giuseppe Vignali Direttore del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, alla mail "giuseppe.vignali@parcoappennino.it" il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.islepark.gov.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D. lgs.n. 33/2013, il Responsabile della prevenzione della corruzione e



della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. del medesimo decreto.

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione per i quali ci si avvale dell'accesso civico semplice, pur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica (*secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice Amministrazione Digitale e successive modificazioni*) alla mail accessocivico@islepark.it. La richiesta viene ricevuta dall'Ufficio protocollo che la protocolla e la inoltra al Direttore e all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto della istanza e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Parco.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'ufficio cui e' assegnata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, e' tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica con pec per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'ufficio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termini del procedimento sono sospesi fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento del Direttore espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'ufficio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito del Parco i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'Ufficio ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti di seguito. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicati sopra, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (Dr. Giuseppe Vignali Direttore del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, "giuseppe.vignali@parcoappennino.it") che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a del D. lgs. n. 33/2013, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti



dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. E' altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3.

Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. I limiti sopra elencati si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui sopra sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

L'ente Parco, a seguito di emanazione definitiva delle linee guida recanti indicazioni operative delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico generalizzato da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, provvederà ad aggiornare e adeguare le presenti disposizioni.